

## **Scuola dell'infanzia**

La domanda è compilabile on line dal sito del Comune di Firenze <http://servizi.comune.fi.it/servizi/servizi-online/istruzione-e-formazione>

La domanda può anche essere scaricata dal sito della scuola (appena disponibile) e consegnata in forma cartacea alla Segreteria.

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore).

## **Scuola Primaria**

Le iscrizioni si fanno solo on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020.

I genitori possono anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.

## **Secondaria di I grado**

All'atto dell'iscrizione on line, in subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line.

## **Per la scuola primaria e per la secondaria di I grado**

Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima sia della scuola primaria sia della scuola secondaria e le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d'ufficio.

## **Obblighi vaccinali previsti dal decreto legge del 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2017 n.119**

In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali costituisce un requisito per l'ammissione alla scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall'obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

### **Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019-2020.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi sopracitati, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legge del 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2017 e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi degli alunni iscritti, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione trasmettono la documentazione vaccinale pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti

di competenza e, ricorrendone i presupposti, alla comminazione della sanzione.

5. Per le scuole dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione vaccinale nei termini previsti comporta la **decadenza** dall'iscrizione.
6. Per gli altri gradi di istruzione, la mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

**N.B.** La presente informativa non ha carattere esaustivo e per quanto non espressamente indicato si invitano i soggetti interessati a prendere visione della normativa di cui al decreto legge del 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2017 n.119 o a rivolgersi alla Asl territorialmente competente.